



**PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
per il triennio 2026 – 2028**

Misure integrative del già adottato
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.

Sede legale
via Clauzetto, n. 15
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) - ITALIA
C.F. e P. IVA: 01434200935

Indice

Definizioni ed acronimi

Sezione I – Parte generale

1. Premessa
2. Il contrasto alla corruzione
3. Valutazione dei rischi
4. La prevenzione della corruzione in Ambiente Servizi S.P.A

Sezione II – Parte speciale

5. Soggetti preposti al controllo
6. Misure generali
7. Misure ulteriori

Sezione III – Trasparenza

8. Sezione trasparenza

Sezione IV – Attuazione e coordinamento

9. Attuazione delle misure e monitoraggio

DEFINIZIONI E ACRONIMI

ANAC - Autorità Nazionale Anti-Corruzione

CdA - Consiglio di Amministrazione

DFP - Dipartimento della Funzione Pubblica

Legge 190 - L. 190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” in GU n.265 del 13/11/2012, entrata in vigore il 28/11/2012

MOG - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

ODV - Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01

PA - Pubblica Amministrazione

PNA - Piano Nazionale Anticorruzione

PTPCT - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

RPCT - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SCI - Sistema di Controllo Interno

- sezione I -

PARTE GENERALE

1. PREMESSA

La prevenzione della corruzione, la promozione della trasparenza e della legalità costituiscono una priorità strategica di AMBIENTE SERVIZI S.p.a.: la corruzione costituisce, infatti, uno tra i più importanti ostacoli allo sviluppo ed alla crescita sia aziendale che del Territorio.

La Legge n. 190 del 2012 recante le *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e i provvedimenti normativi ad essa collegati, il D.Lgs. 33 del 2013 relativo agli *“Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni”* e il D.Lgs. n. 39 del 2013 recante le *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”*, hanno definito un quadro organico di strumenti volto a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi in senso lato, anche tenuto conto degli orientamenti europei e internazionali.

Con la legge n.190 del 2012 si è quindi perseguito l'obiettivo di:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La legge in parola ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni, a livello nazionale e poi a livello decentrato, dovessero adottare un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (successivamente anche PTPC o Piano).

Il PTPC rappresenta così il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione.

Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi.

Oltre a fissare gli ambiti e le modalità di realizzazione del Piano, la Legge ha previsto la nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

La necessità di predisposizione di un PTPC riguarda anche le società partecipate in ambito pubblico.

Infatti, già il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato in data 11 settembre 2013 dall'Agenzia Nazionale Anti Corruzione (di seguito anche ANAC), ha stabilito che *“anche gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali” ai fini del contrasto e della prevenzione della corruzione*”.

In questo senso si è anche espressa la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, indicando che le misure introdotte dalla L. n. 190 del 2012 si applicano anche alle società controllate, direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni, e anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Come ulteriormente sottolineato nella determinazione da ultimo citata, infatti, l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del D. Lgs n. 231 del 2001, nonostante l'analoga di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, non coincidono: il D. Lgs 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse di questa, mentre la L. 190/2012 è volta a prevenire i reati commessi in danno della società.

Inoltre, ad avviso dell'ANAC, la legge n. 190 del 2012 fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione rispetto a quello preso in considerazione dal D. Lgs. 231/2001, in cui rileva non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali gli interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Per queste ragioni, si è ritenuto che tali misure possano essere adottate anche estendendo l'ambito di applicazione dei modelli di organizzazione e gestione del rischio ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti da quest'ultimo ma *"anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale)"*.

Ne consegue che i MOG dovranno essere integrati con una sezione apposita, chiaramente identificabile, dedicata alle misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della L. 190/2012.

Come si vedrà, l'art. 41 del d.lgs. 97/2016, aggiungendo il co. 2-bis all'art. 1 della l. 190/2012, ha previsto che tanto le pubbliche amministrazioni quanto *"gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013"* siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA, ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPC, i secondi devono adottare *"misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231"*.

Il regime differenziato è stato confermato anche ad oggi.

In conformità a tali disposizioni, AMBIENTE SERVIZI S.p.a. ha adottato il seguente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

2. IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Nel contesto del presente Piano, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha un'accezione più ampia dello specifico reato e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, essendo coincidente con la “*maladministration*”, intesa come assunzioni di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari e comprensiva di situazioni in cui siano riscontrabili:

- nel corso dell'attività amministrativa, l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- l'adozione di atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Le situazioni rilevanti sono, quindi, più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, disciplinati nel Libro II, Titolo II, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso, a fini privati, delle funzioni attribuite, ovvero quelle in cui emerga un inquinamento dell'azione amministrativa.

L'ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola su interventi:

- a livello nazionale, con l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA) predisposto dall'ANAC;
- a livello di ciascuna amministrazione decentrata o società partecipata mediante l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

2.2 Quadro normativo generale

Si riassume di seguito la principale normativa di riferimento e le Determinazioni emanate dall'ANAC per la redazione del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

2.2.1 Trasparenza, prevenzione della corruzione e dell'illegalità

- Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231, disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n.300;
- Legge n. 190/2012. Oltre al già citato Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche “PNA”), sono stati adottati alcuni decreti attuativi:
 - Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”

- Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Decreto cosiddetto "FOIA") *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, così come integrato e corretto dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*;
- Legge 09 gennaio 2019 n. 3 *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”* (con alcune previsioni oggetto di modifica con la recente Legge 157/2019 di conversione del Decreto Legge 124/2019).
- Decreto Legge n. 77 del 2021 (conv. legge con L. 108/2021) *“Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*).
- Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021 (conv. L. 233/2021) *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*.

2.2.2 Contratti Pubblici

- Decreto Legislativo del 4 aprile 2006, n. 159, *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale”*;
- Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”*;
- Decreto Legislativo del 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*.

2.2.3 Principali delibere e determinazioni ANAC – Agenzia Nazionale Anticorruzione

- Determinazione del 3 agosto 2016 n. 833 *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del RPCT. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”*;

- Delibera del 26 ottobre 2016 n. 1096 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*;
- Delibera del 26 ottobre 2016 n. 1097 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;
- Delibera del 16 novembre 2016 n. 1190 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”*;
- Delibera del 16 novembre 2016 n. 1293 – Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”*;
- Delibere del 28 dicembre 2016 n. 1309 e 1310- *Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, c. 2 del D.Lgs. 33/2013”*;
- Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della Corruzione e Trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici economici”*;
- Delibera numero 141 del 21/02/2018 – *“Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità”*
- Delibera numero 424 del 02/05/2018 – Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Offerta economicamente più vantaggiosa - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016. Aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018”*
- Delibera numero 7 del 17/01/2023 – Approvazione del PNA 2022 per il triennio 2023 - 2025

2.3 Reati a matrice corruttiva

Il presente PTPC ha la finalità di prevenzione di fenomeni corruttivi nella conduzione delle attività sociali, in linea con le finalità della Legge 190/2012, art. 1 commi 1-14. Tale atto normativo, tuttavia, non contiene una definizione univoca di “corruzione”.

In via preventiva ed al fine di garantire l'irreprensibilità della condotta dei Destinatari, per la prevenzione della corruzione nell'ambito delle aree di attività sensibili svolte dalla Società, sono stati presi in considerazione in particolare:

- i reati presupposto indicati negli artt. 24, 25, 25 ter, 25 octies e 25 decies del D.Lgs.231/2001 ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del citato D.Lgs., responsabilità caratterizzata dalla tipicità delle fattispecie di reato presupposto e dalla necessaria sussistenza di “un

interesse o vantaggio” per l’ente come presupposti per l’applicazione delle sanzioni previste nel caso di commissione dei suddetti reati;

- gli ulteriori reati indicati nel Libro II “*Dei delitti in particolare*”, Titolo II “*Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione*”, Capo I “*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*” del Codice penale e tutti quelli che comunque possono avere un profilo di rilevanza in relazione alla Legge 190/2012. Come emerge dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n. 1, il concetto di corruzione, ai sensi della Legge 190/2012, deve infatti essere inteso in senso lato ed includere situazioni in cui – anche esorbitando dall’ambito della fattispecie penale – un soggetto, nell’esercizio dell’attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni attribuite. Pertanto, affinché funzioni il meccanismo di contrasto, l’attenzione dovrà incentrarsi sulle diverse e possibili forme di abuso di potere, sintomi principali di illegalità, di malfunzionamento e malcostume amministrativo.

2.4 Il ruolo di ANAC

L’ANAC, originariamente “*Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche*”, venne istituita con la legge del 6 novembre 2012 n. 190¹, con compiti di valutazione della trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

Con la legge del 30 ottobre 2013, n.125 assunse la denominazione di Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza².

Il Governo, con il D.L. 24 giugno 2014, n.90³, ha scelto di far confluire nell’ANAC anche l’autorità preposta alla vigilanza del settore dei contratti e degli appalti pubblici (AVCP) e la *mission* dell’Autorità è diventata quella di fungere quale riferimento nazionale in tema di Anticorruzione: predispone il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), vigila ed interviene al fine di garantire la trasparenza nell’ambito della realizzazione di opere pubbliche; previene la corruzione delle imprese aggiudicatrici anche attraverso la vigilanza sul rispetto delle regole della concorrenza e dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di gara; gestisce le banche dati per lo svolgimento di indagini e istruttorie e la Banca dati nazionale sui contratti pubblici; gestisce, inoltre, il sistema AVC-PASS impiegato per la verifica dei requisiti di qualificazione delle imprese partecipanti alle gare d’appalto.

L’attuale composizione dell’ANAC, ai sensi del comma 3 dell’art. 13 del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, è collegiale e consta in 4 membri cui si aggiunge il Presidente.

2.5 Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 e il PNA per il triennio 2026-2028

¹ Ad eccezione delle società con azioni quotate né a quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, cui tali disposti non si applicano.

² Legge del 30 ottobre 2013, n.125 – “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*” in G.U. 255 del 30/10/2013 di conversione del D.L. 31 agosto 2013, n. 101.

³ Convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n.114.

Con il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 e con i successivi aggiornamenti, l'Autorità ha confermato le indicazioni metodologiche precedentemente elaborate, ferma restando la validità di specifiche delibere su approfondimenti tematici, ove richiamate dal Piano stesso (tra le altre, le Linee Guida ANAC n.1134 dell'8 novembre 2017, recanti *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*).

Circa l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, novità nel sistema dell'anticorruzione e della trasparenza sono state previste dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*.

Il legislatore ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n.165/2001 (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) e in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario. Per le amministrazioni fino a 50 dipendenti, tuttavia, si è previsto un Piano in forma semplificata.

Le amministrazioni ed enti non destinatari della disciplina sul PIAO – in gran parte enti di diritto privato, come AMBIENTE SERVIZI s.p.a. – continuano, invece, ad adottare i Piani triennali della prevenzione della corruzione.

In tale scenario, e in conformità a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»*, l'Autorità ha adottato il PNA 2022 che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa con durata triennale.

Al momento della redazione del presente documento, è disponibile la versione per la consultazione del PNA 2026 e si è in attesa della pubblicazione del piano.

Secondo la descrizione compilata da ANAC stessa, il PNA 2026 propone per la prima volta un disegno di strategia per la prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza e dell'integrità pubblica per l'Italia articolata in linee strategiche, obiettivi, azioni concrete, risultati attesi e indicatori.

Si tratta di una modalità di individuazione e presentazione dei contenuti che, a livello internazionale, è raccomandata e considerata come una buona pratica dalle principali organizzazioni e fora internazionali e che numerosi Paesi adottano come standard.

Tale approccio non sostituisce il precedente, ma intende rafforzarlo e contribuire a valorizzare ulteriormente i contenuti del PNA, presentandoli in una modalità innovativa, sintetica e più facilmente intellegibile.

La strategia nazionale anticorruzione presentata nel PNA 2026 è riferita al triennio 2026-2028 e si articola in 6 linee strategiche, 12 obiettivi, declinati in azioni, tempi, risultati attesi, indicatori e target per anno.

Alcuni degli obiettivi sono in capo ad ANAC, altri in capo alle amministrazioni/enti, destinatari della disciplina in materia. I beneficiari finali sono tutti i portatori di interesse e, in particolare, i cittadini.

Il PNA è suddiviso in due parti.

Nella Parte Generale vengono fornite indicazioni volte ad indirizzare le amministrazioni/enti e i RPCT ad un migliore coordinamento tra la Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” e quelle che compongono le restanti parti del PIAO, in un’ottica di programmazione unitaria. In particolare, sono evidenziati i principali aspetti con cui trova attuazione la logica di integrazione, sia con riferimento ai contenuti (obiettivi strategici, mappatura unica ed integrata, monitoraggio integrato) che alla collaborazione del RPCT con gli altri responsabili coinvolti nel processo di predisposizione del PIAO. Inoltre, per rendere di facile lettura e immediatamente comprensibili i contenuti della Sottosezione e fornire una guida ai RPCT e alle amministrazioni/enti, sono suggerite alcune regole redazionali per una corretta elaborazione della Sottosezione.

La Parte speciale tratta tre diversi ambiti.

Nel primo Approfondimento, che riguarda i contratti pubblici, sono esaminate alcune delle fattispecie previste dal Codice dei contratti e monitorate nella loro prima attuazione ed altre interessate dalle modifiche introdotte nel d.lgs. n. 36/2023 dal decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, che oltre a elementi di novità, presentano possibili criticità sotto il profilo della trasparenza e dell’esposizione al rischio corruttivo. Rispetto ai processi attinenti agli istituti introdotti/modificati dal Codice/Correttivo, sono individuati rischi corruttivi e suggerite misure di prevenzione. I profili esaminati attengono, in particolare, al mancato utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) ed all’erroneo utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), al tema del conflitto di interessi, alla programmazione delle centrali di committenza, all’esecuzione, al subappalto e all’interoperabilità tra metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni e le PAD, al sistema delle qualificazioni delle stazioni appaltanti, al ruolo del Responsabile Unico di Progetto, alla disciplina dei CCT sotto i profili della nomina e delle incompatibilità specifiche e della gestione del conflitto di interessi di chi ne fa parte e agli accordi di collaborazione.

Chiude questo approfondimento una appendice espressamente dedicata all’Allegato I.9. del d.lgs. n. 36/2023 e alla gestione informativa digitale delle costruzioni.

Le indicazioni formulate sono da ritenersi, quando non compatibili, aggiornamenti rispetto al PNA 2022 e al successivo Aggiornamento 2023 al PNA 2022.

Il secondo Approfondimento riguarda le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013. L’Autorità ha ritenuto opportuno orientare le amministrazioni/enti nell’applicazione delle disposizioni del decreto, descrivendo le principali novità della disciplina e i rapporti tra il d.lgs. n. 39/2013 e alcune specifiche fattispecie introdotte dal d.lgs. n. 201/2022 in materia di servizi

pubblici locali. Al contempo, ha elaborato per i RPCT indicazioni operative rispetto ai relativi compiti e ai poteri di accertamento e verifica delle inconferibilità e incompatibilità, anche in relazione ai poteri di vigilanza di ANAC. L'approfondimento è corredato da un allegato contenente schemi esplicativi delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013, che l'Autorità ha predisposto, a fini collaborativi, per una corretta applicazione del decreto e per supportare i soggetti che rendono le dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

L'obiettivo è quello di ingenerare in capo ai potenziali destinatari delle previsioni normative maggiore consapevolezza della ratio e degli ambiti di applicazione delle stesse.

L'ultimo Approfondimento è dedicato alla trasparenza. ANAC ha inteso supportare le amministrazioni/enti nella corretta implementazione della sezione AT nei siti istituzionali, quale preconditione per garantire la trasparenza e rendere accessibili ai cittadini le informazioni sull'organizzazione, sulle attività e sulla gestione delle risorse pubbliche. Pertanto, sono descritte - anche con immagini - alcune criticità nell'attuazione degli obblighi di trasparenza riscontrate da ANAC e formulate una o più raccomandazioni per superarle e per garantire la fruibilità e l'accessibilità dei dati pubblicati in AT da parte di tutti.

2.6 L'applicazione della normativa Anticorruzione in AMBIENTE SERVIZI s.p.a.

Come evidenziato in premessa, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha licenziato, sul finire del 2017, le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* efficaci dal giorno della loro pubblicazione (5 dicembre 2017).

Tali Linee Guida integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dalle Società Partecipate, con l'obiettivo primario di non imporre su queste ultime un mero adempimento burocratico.

L'ANAC, rileva che le società partecipate sono anche sottoposte⁴ alla disciplina del D.Lgs. 231/01 in tema di Responsabilità Amministrativa e, nel definire i presidi anticorruzione, fa un'importante asserzione riguardo ai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, quando sottolinea che le amministrazioni controllanti *“sono chiamate ad assicurare che dette società, laddove non abbiano provveduto, adottino un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001”*.

Ciò si traduce, di fatto, nell'obbligatorietà di adozione del MOG da parte delle società partecipate.

Le disposizioni anticorruzione dei due disposti di Legge, quindi, necessitano di essere raccordate, posto che *“l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati, nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi*. In relazione

⁴ Ad eccezione delle società con azioni quotate né a quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, cui tali disposti non si applicano.

ai fatti di corruzione, infatti, l'ambito applicativo del concetto di corruzione risulta differente, perché:

- La Legge n. 190/2012 ricomprende fra i fenomeni corruttivi i reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del Codice Penale e tutte le situazioni nelle quali interessi privati condizionano impropriamente l'azione degli enti, sia che questi ne traggano vantaggio o che, invece, i fenomeni determinino un danno per gli enti;

- il D.Lgs. 231/01 fa riferimento, fra le altre di rilievo anche per la PA, alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, anche tra privati, per le quali la società risponde solo se compiute nell'interesse o a vantaggio degli enti.

Alle partecipate è, dunque, richiesto di integrare l'obbligatorio – viste le indicazioni di ANAC – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità riconducibili alla L. 190 del 2012, costruendo un piano di azione unitario.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti. Tale forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all'ente le garanzie proprie del processo penale.

La Prevenzione della Corruzione, comprende tanto i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 (in particolare i reati qualificabili come “*reati contro la Pubblica Amministrazione*” contenuti negli artt. 24 e 25, nonché i reati previsti dagli artt. 25-ter, 25-octies e 25-decies), quanto altri reati a matrice corruttiva, non ricompresi nel D.Lgs. 231/01 ma che le società partecipate od in controllo pubblico, in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa, sono tenute a prevenire attraverso specifiche e puntuali misure di prevenzione.

Secondo la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e la delibera ANAC n. 1134/2017, considerate a tutt'oggi le linee guida di riferimento per la predisposizione dei PTPCT, il contenuto minimo del Piano è il seguente:

- individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- sistema di controlli;
- codice di comportamento;
- inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- formazione;
- tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. “whistleblower”);

- rotazione del personale o misure alternative;
- monitoraggio;
- trasparenza.

Inoltre, le Società di ridotte dimensioni, come la presente, possono, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità lo strumento programmatico in vigore, con apposito atto dell'organo di indirizzo, da individuarsi, per AMBIENTE SERVIZI s.p.a., nel CDA.

Nelle prossime pagine, verrà analizzata l'entità del rischio corruttivo per la Società; nella parte speciale verranno poi descritte le specifiche contromisure introdotte.

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

3.1 Valutazioni preliminari

Il presente Piano è redatto considerando, come base di partenza, gli esiti del monitoraggio degli anni precedenti, al fine di valutare preliminarmente l'efficacia delle misure già in essere, ed evitare la duplicazione di misure o l'introduzione di misure eccessive, le quali potrebbero risultare ridondanti, poco utili e anzi vanificare gli sforzi di prevenzione già in essere, per effetto dell'*overload* normativo.

La predisposizione del Piano deve non solo considerare gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza fissati dagli organi di indirizzo della Società, ma anche coinvolgere e richiedere la collaborazione di tutti gli organi dell'ente, dai responsabili dei singoli uffici agli organi di controllo.

Da ultimo, devono valutarsi gli interventi formativi, avendo cura di continuare ad assicurare la formazione specifica del personale in materia di prevenzione della corruzione e cura della trasparenza, soprattutto per le aree più esposte al rischio corruttivo.

Come da suggerimento contenuto nel PNA 2022, si è cercato di digitalizzare le procedure, al fine di facilitare la predisposizione del Piano e la attuazione dello stesso.

3.2 Approccio metodologico e contenuti del PTPC

L'analisi del rischio è svolta in diverse fasi: la prima fase è quella di analisi del contesto, finalizzata a precisare l'ambito in cui l'esame si concentra, distinto fra contesto interno ed esterno.

Si passa, quindi, al *Risk Assessment*, distinto in tre sotto-fasi: l'identificazione dei possibili eventi impattanti, la determinazione della relativa probabilità e dell'impatto associato, la valutazione del rischio: terminata l'analisi si procede con l'adozione di opportune contromisure.

Trattandosi di un ambito oggetto di regolamentazione normativa, non è possibile prescindere da obblighi cogenti, dettati da provvedimenti legislativi e prescrittivi che tratteggiano ed impongono contenuti e modalità operative.

In particolare, non è possibile prescindere dai commi 9 e comma 16 dell'art. 1 della L. 190/12, che impongono i contenuti minimi del PTPC, ovvero:

a) l'elenco delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione: Si tratta di individuare un set di attività ricomprendendo almeno quelle per cui è previsto:

- il rilascio, il rinnovo o la revoca di una autorizzazione o concessione;
- la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- l'effettuazione di concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;

b) l'elenco dettagliato delle contromisure (meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni) di natura organizzativa, procedurale, tecnica o valoriale.

- c) l'elenco dei flussi informativi nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano.
- d) l'elenco delle misure atte a garantire il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.
- e) la definizione di misure per il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.
- f) l'individuazione di specifici ed ulteriori obblighi di trasparenza rispetto a quelli previsti da disposizioni di Legge.

In aggiunta a quanto disposto dalla L. 190/12, è imperativo prendere a riferimento anche quanto previsto dal PNA 2022, con particolare riferimento alla checklist contenuta all'allegato 1.

Il Piano Nazionale evidenzia come debba essere prestata la massima attenzione ai processi interessati dal PNRR e dalla gestione di fondi strutturali, quelli in cui sono gestite risorse finanziarie; quelli oggetto di obiettivi di performance; quelli connotati da un ampio livello di discrezionalità; quelli con notevole impatto socio-economico; quelli risultati ad elevato rischio in relazione a fatti corruttivi pregressi o al monitoraggio svolto, senza tuttavia che ciò vada a discapito dei rimanenti settori.

Nel Piano, inoltre, deve essere presente e *“chiaramente identificata anche la sezione relativa alla trasparenza”*.

In ossequio ai disposti della Legge 190/2012 e ribadito nel PNA, l'elaborazione del Piano nonché delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non è stata affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1, co. 8), ma è frutto del lavoro del RPCT con il coinvolgimento attivo dei collaboratori e degli apicali, nonché dei responsabili degli uffici e delle strutture organizzative coinvolte nelle attività mappate.

3.3 Analisi del Contesto

La prima fase del processo di gestione del rischio è, come detto, relativa all'analisi del contesto esterno ed interno.

L'obiettivo è quello di acquisire le informazioni necessarie ad identificare tutte le possibilità di concretizzazione di fenomeni corruttivi, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia struttura di AMBIENTE SERVIZI S.p.a. (contesto interno).

L'analisi del contesto esterno è stata realizzata approfondendo la situazione a livello nazionale e a livello regionale, con particolare riferimento al settore in cui opera AMBIENTE SERVIZI S.p.a..

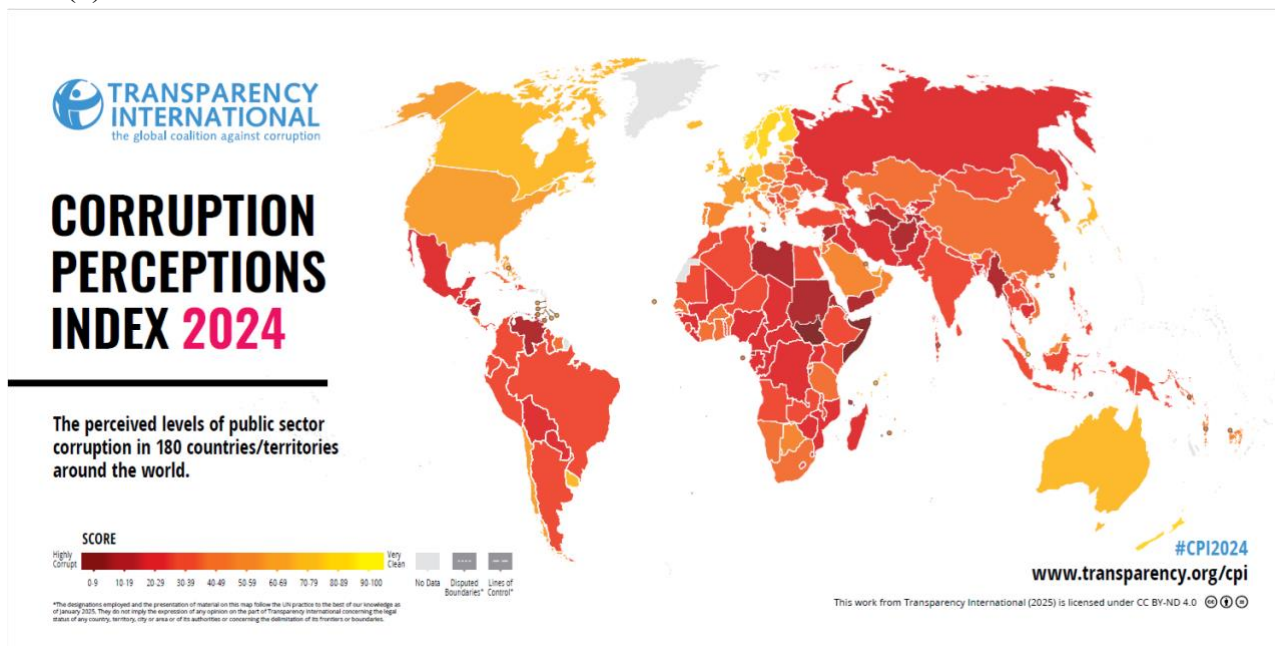
L'analisi del contesto interno ha visto l'esame della Struttura Organizzativa e di Governance della Società, nonché dei processi per l'individuazione delle aree a rischio.

3.3.1 Analisi di contesto esterno

Il fenomeno della corruzione è diffuso in tutti i Paesi, con modalità e penetrazione differenti anche in relazione agli aspetti culturali e sociali. I Governi si adoperano, almeno ufficialmente, per contrastare il fenomeno e diverse sono le analisi portate avanti da svariate associazioni ed enti al

fine di inquadrare il problema nei diversi Paesi. In particolare, l'organizzazione *Transparency International*, elabora un *Indice di Percezione della Corruzione (CPI)* che misura la corruzione nel settore pubblico e politico di 180 Paesi nel Mondo.

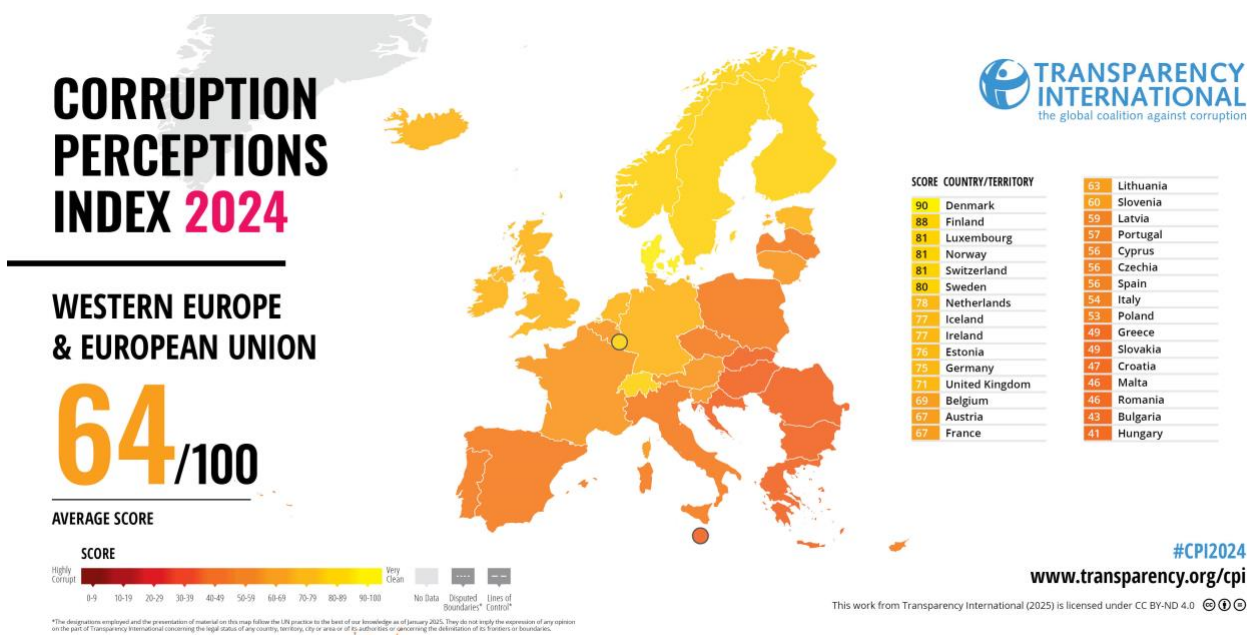
Nell'ultima versione del rapporto che contiene l'Indice di Percezione della Corruzione, relativo all'anno 2024 l'Italia occupa il 52° posto nel mondo, con uno score di 54 punti. Per riferimento, il paese con il punteggio migliore risulta essere la Danimarca (90), mentre il peggiore il Sudan del Sud (8).



La situazione della Corruzione a livello Mondiale secondo il rapporto di Transparency International 2024

I maggiori Paesi europei si attestano in 15° posizione per la Germania (75 punti), 25° posizione per la Francia (67 punti), 46° posizione per la Spagna (56 punti), 59° posizione per la Grecia (49 punti). Secondo il rapporto, quindi, l'Italia è tra i paesi europei dove la percezione del fenomeno corruttivo è tra le più alte.

Un dato che induce sicuramente a riflettere e che impone di prestare la massima cura all'attuazione delle normative anticorruzione, che in altri Paesi (come ad esempio quelli scandinavi) hanno dimostrato una notevole efficacia.



L'Italia occupa una posizione nella metà più bassa della classifica Europea

Per quanto concerne l'Italia, il trend decennale rimane in sensibile miglioramento, anche se con una leggera flessione.

WESTERN EUROPE / EUROPEAN UNION

ITALY

Score

54/100 [What does the CPI score mean?](#)

Rank

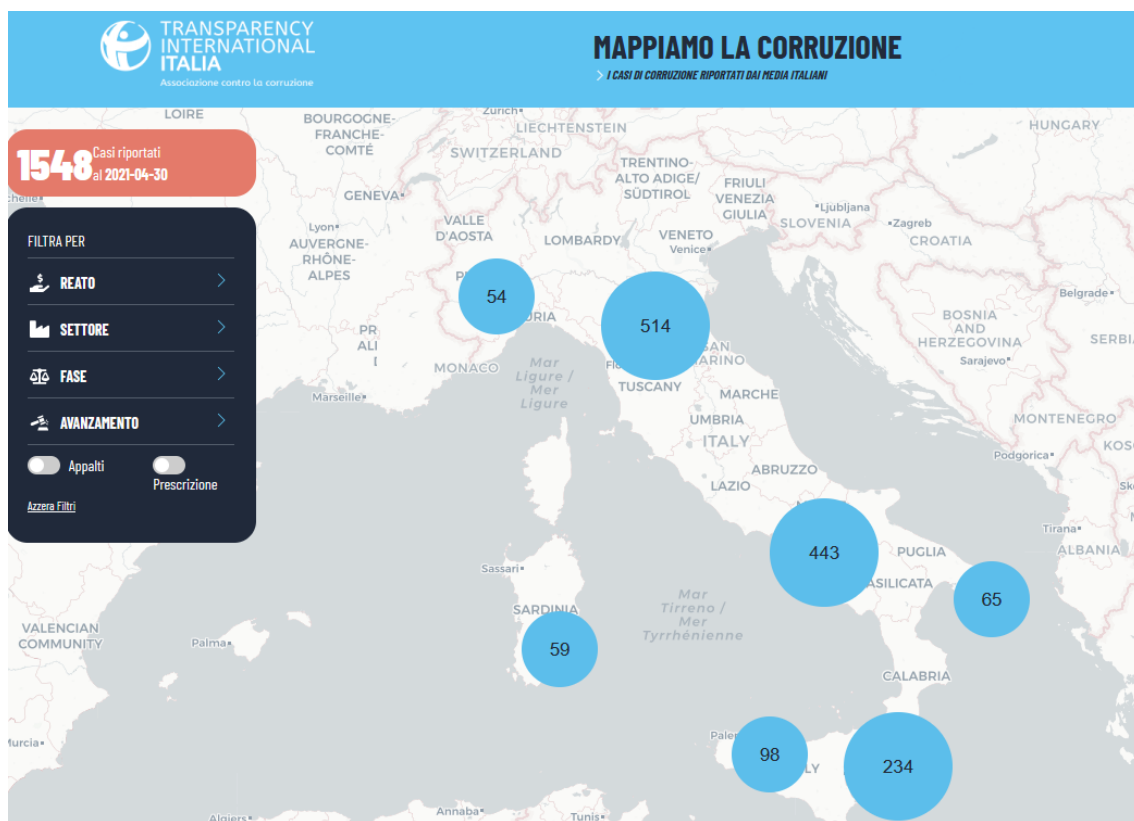
52/180 **Score change** **↓ -2** since 2023

Score changes 2012 - 2024

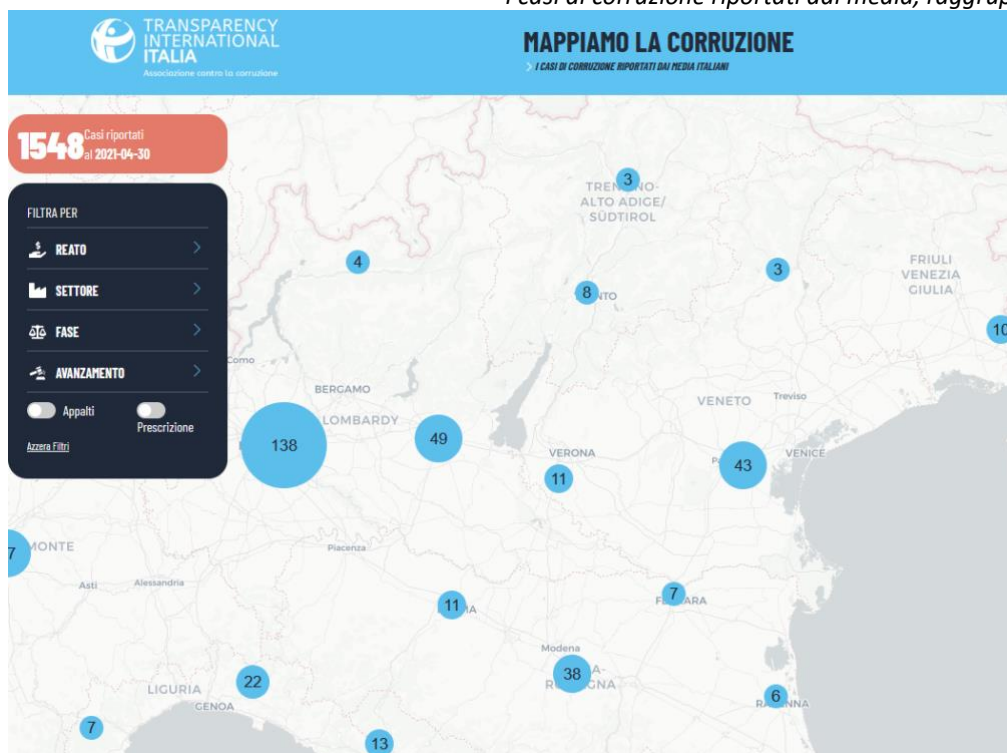


La posizione dell'Italia negli anni

La realtà italiana, tuttavia, non è uniforme:



I casi di corruzione riportati dai media, raggruppati per zona



I casi di corruzione riportati dai media in Friuli Venezia Giulia e nelle regioni attigue.

Dall'esame dei dati, emerge come la nostra Regione occupi posizioni estremamente tranquille per quanto attiene il fenomeno corruttivo, se comparate con la situazione italiana in generale.

3.3.2 Analisi di contesto interno

L'analisi del contesto interno si concentra su aspetti legati all'organizzazione e sui processi potenzialmente esposti al rischio corruttivo ed è finalizzata a rappresentare il sistema delle responsabilità ed il grado di complessità dell'amministrazione, prodromici all'analisi del rischio vero e proprio di esposizione a fenomeni corruttivi.

3.3.2.1 La Società: attività e ragione sociale

Ambiente Servizi s.p.a. (nel seguito denominata per semplicità Ambiente Servizi oppure Società o Azienda) è una società costituita nel 2001 dall'esperienza e dalla partecipazione del CISES (Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Economico e Sociale), della ZIPR (Zona Industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento) e del Comune di Sacile.

I primi mesi di vita della società sono stati interamente dedicati al suo avvio operativo (ricerca e selezione del personale, ricerca e acquisto del sistema informatico, progettazione dei servizi da erogare, impostazione del business plan aziendale e relative strategie di sviluppo).

L'avvio delle attività operative ha avuto luogo in data 01/11/2001 per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e in data 01/01/2002 per il servizio di depurazione delle acque.

I servizi offerti da Ambiente Servizi alla propria clientela riguardano:

- progettazione ed erogazione di servizi di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi;
- gestione di isole ecologiche;
- erogazione del servizio di tariffazione e riscossione;

Ambiente Servizi è guidata operativamente dal Presidente (PRE), e da un Dirigente (DAO) che opera nell'ambito delle rispettive attribuzioni conferitegli e degli indirizzi strategici e del Consiglio di Amministrazione (formalizzati dal Presidente) e si avvale della collaborazione dei Responsabili di Funzione (RDF).

L'Azienda, che impiega circa 150 addetti, opera nell'ambito di un Sistema integrato di Gestione per la Qualità l'Ambiente e la Sicurezza, certificato da Ente Terzo Indipendente in conformità alle norme UNI EN ISO 9001 (per la qualità) UNI EN ISO 14001 (per l'ambiente) e UNI ISO 45001 (per la sicurezza).

3.3.2.2 Il Gruppo societario

Ambiente Servizi esercita la attività di direzione e coordinamento di Ecosinergie s.c.a.r.l. e MTF s.r.l., di sua proprietà; tali attività sono gestite nell'ambito delle prescrizioni di cui agli artt. 2497 e 2497-bis del Codice Civile.

Ecosinergie è una società strumentale di Ambiente Servizi, così come definita dal codice civile; diventa pertanto impianto di destino, piattaforma Conai, ecc.; di conseguenza Ecosinergie, opera sia come Cliente che come Fornitore di Ambiente Servizi (nell'ambito di un apposito contratto).

MTF è una società a responsabilità limitata che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani e speciali nel comune di Lignano Sabbiadoro.

Come risulta dagli organigrammi e dalla descrizione delle mansioni delle aziende del gruppo, alcuni Responsabili di Funzione di Ambiente Servizi operano in base ad un contratto di servizio anche per Ecosinergie s.c.a.r.l. ed MTF, seppure non sempre in attività del tutto corrispondenti.

Inoltre, ogni qualvolta l'Assemblea soci delle controllate deve deliberare, il Consiglio di Amministrazione di Ambiente Servizi si esprime sull'argomento e dà mandato ad un suo amministratore di votare in assemblea soci di Ecosinergie.

Periodicamente e soprattutto in sede di definizione del bilancio d'esercizio, il Collegio Sindacale di Ambiente Servizi S.p.a. chiede informazioni sulle controllate Ecosinergie e MTF.

Ambiente Servizi, come le controllate, deve sottostare alle regole pubbliche: ogni scelta strategica rilevante, deve avere l'autorizzazione dell'Assemblea Intercomunale di Coordinamento, previo controllo della Commissione di Verifica; quanto sopra è previsto dalla Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di Servizi Pubblici Locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3.3.2.3 Governance

L'Organigramma aziendale allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D. Lgs. 231/2001) adottato dalla Società consente di rilevare le interazioni ed i rapporti gerarchici tra i diversi soggetti, le cui sigle e descrizioni della posizione sono qui riportate.

SIGLA / FUNZIONE			
Sigla	Funzione		
		RSP	Resp. Servizio Protezione e Prevenzione
PRE	Presidente	RSI	Responsabile Sistema Integrato e Progetti Tecnici
DAO	Direzione Area Amministrativa e Operativa	RBF	Responsabile Finanza e Bilancio
DDL	Datore di lavoro	RBC	Responsabile bilancio periodico e contabilità industriale
HSE	Gestione Sicurezza Ambiente	RHR	Responsabile Risorse Umane
RDF	Responsabili di Funzione	RRE	Responsabile Regolazione

RIT	Responsabile Sistemi Informatici e Cybersicurezza	RPD	Responsabile Protezione e conservazione dei dati
RASA	Responsabile Anagrafe e Stazione Appaltante	RTA	Responsabile Tariffazione
RUO	Responsabile Ufficio Operativo	RLO	Responsabile logistica e attività di supporto
RRS	Responsabile Raccolte speciali	RAC	Responsabile Acquisti e Comunicazione
RSC	Responsabile Servizio Clienti		

I riferimenti ai responsabili delle funzioni, come indicati nel Modello organizzativo e nei relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante, sono stati inseriti sulla base dell'organigramma vigente al momento della approvazione dell'ultima modifica del Piano. Nell'ipotesi in cui alcune di queste unità organizzative cambino denominazione, o ancora nel caso in cui il numero dei responsabili venga ridotto, con diverso affidamento delle funzioni a ciascuno di essi o accorpamento o soppressione di alcune funzioni, i richiami contenuti nel Piano dovranno essere riferiti all'effettivo titolare della funzione o, se mancante, ad un Dirigente o all'Amministratore delegato.

3.4 Individuazione delle Aree di Rischio e Mappatura dei Processi

L'aspetto più rilevante e più importante dell'analisi del contesto interno risiede nella mappatura dei processi che caratterizzano la totalità dell'attività con l'obiettivo ultimo di identificare aree che, in ragione della loro natura, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi indipendentemente dal fatto che siano svolte internamente o siano oggetto di outsourcing.

Il baricentro dell'analisi riguarda le attività di pubblico interesse, ovvero quelle attività:

- che consistono nello svolgimento di vere e proprie funzioni pubbliche;
- che consistono nell'erogazione, a favore di un soggetto pubblico, di attività strumentali;
- che si sostanziano nell'erogazione, a favore delle collettività di cittadini, dei servizi pubblici intesi come "servizi di interesse generale" o di "servizi di interesse economico generale".

Le attività, fanno parte di processi, a loro volta, aggregabili in aree di rischio.

In questa elaborazione del PTPCT, come nelle precedenti, sono state prese in considerazione le aree di rischio obbligatorie previste dalla L. 190/12 all'art. 1 comma 16.

Tali aree si riferiscono ai procedimenti di:

- a) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari.

A tali aree sono state aggiunte, vista la peculiarità dell'attività svolta da AMBIENTE SERVIZI S.p.a., le aree ulteriori:

- d) servizi operativi;
- e) amministrazione;
- f) processi comuni che riguardano trasversalmente tutta la struttura;
- g) attività di gestione dei rifiuti.

Inoltre, si è prestata particolare attenzione ai risultati del monitoraggio eseguito nel corso dei precedenti trienni, al fine di individuare eventuali aree in cui si fossero riscontrate carenze.

Individuate le aree di attività a rischio corruzione, devono individuarsi, all'interno di queste aree, alcuni processi specifici.

Per “processo” si intende ciò che avviene durante un'operazione di trasformazione: un processo è, infatti, un insieme di componenti che opportunamente bilanciate consentono di ottenere un determinato risultato.

4. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN AMBIENTE SERVIZI S.P.A.

Terminata l'analisi del contesto, si passa ora alla fase di *Risk Assessment*, disarticolabile in tre sotto-fasi: l'identificazione dei possibili eventi impattanti, la determinazione della relativa probabilità e dell'impatto associato, la valutazione del rischio.

4.1 Risk Identification

L'identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi e si traduce nel fare emergere i possibili comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

L'attività di identificazione, cruciale per il Risk Management, è stata effettuata mediante:

- indicazioni tratte dai PNA, con particolare riferimento alla lista esemplificativa dei rischi di cui all'Allegato 3 al PNA 2013;
- consultazione e confronto con i Responsabili di servizio competenti;
- ricerca di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari che hanno interessato in passato la Società.

4.2 Risk Analysis

Ai fini della valutazione del rischio, l'analisi del rischio per AMBIENTE SERVIZI s.p.a. è costituita dalla valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Si è preferita l'adozione di un criterio qualitativo, superando l'approccio quantitativo ormai da tempo non considerato più affidabile.

Va, tuttavia precisato, che l'approccio seguito già nella predisposizione dei precedenti PTPCT è da considerarsi "*semi-qualitativo*" poiché la traduzione del livello di probabilità e di impatto non si basava su indicazioni numeriche precise per la probabilità e, tantomeno, per l'impatto ma su giudizi e valutazioni dell'analista. Di qui la decisione di continuare a basarsi su giudizi per i due fattori, basati su domande guida al fine di garantire l'omogeneità della valutazione.

Per quanto concerne la valutazione, infatti, si è tenuto conto:

- del livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- del grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- della eventuale manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- del grado di opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

- del livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio;
- del grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

4.2.1 Determinazione della Probabilità

La valutazione della probabilità che una minaccia si realizzi viene valutata secondo la tabella seguente:

Criterio 1: discrezionalità <i>Il processo è discrezionale?</i>	
	- No, è del tutto vincolato = 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 - E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 - E' altamente discrezionale = 5
Criterio 2: rilevanza esterna <i>Il processo produce effetti diretti all'esterno della Società?</i>	
	- No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
Criterio 3: complessità del processo <i>Si tratta di un processo trattato solo dagli uffici, oppure coinvolge l'organo di indirizzo politico-amministrativo?</i>	
	- Il processo è alquanto semplice e può essere svolto da chiunque = 1 - Il processo coinvolge solo i dipendenti amministrativi/ tecnici della Società = 2 - Il processo coinvolge solo i dipendenti amministrativi/tecnici della Società con provvedimento della Direzione ovvero altro soggetto a ciò delegato = 3 - Il processo è istruito dagli Uffici, ma il provvedimento è di competenza del Consiglio di Amministrazione = 4 - Il processo è istruito dagli Uffici, ma la deliberazione finale è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società e il provvedimento finale fa fede verso terzi ed utilizzato da altre PA (conferenza di servizi) = 5
Criterio 4: valore economico <i>Qual è l'impatto economico del processo?</i>	
	- Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di non particolare rilievo economico, ma ripetibili nel tempo = 4 - Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

Criterio 5: controllo esterno sul processo/fattori di deterrenza rispetto il rischio corruttivo

C'è un controllo successivo sul procedimento da parte di soggetti diversi dal responsabile/istruttore (es. consulenti, commissioni esterne, altri enti/servizi esterni all'ufficio)?

- Sì = 1
- Non c'è controllo, però la pratica può essere presa, conosciuta e gestita, nel suo iter, anche da altri dipendenti = 3
- No, non c'è controllo proceduralizzato, però eventuali segnalazioni possono pervenire da parte dei cittadini (controllo sociale) = 4
- No nessun controllo = 5

Criterio 6: efficacia del controllo o della deterrenza

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

- No, come indicato sopra non c'è controllo sul processo = 5
- Sì, ma in minima parte, perché il fattore di controllo o deterrenza può essere facilmente aggirato = 4
- Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
- Sì, è molto efficace = 2
- Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

I risultati della valutazione della probabilità sono riportati in *Allegato 1 - Mappatura del rischio corruttivo*.

4.2.2 Determinazione dell'impatto

La valutazione delle conseguenze dell'avverarsi di una minaccia viene determinata secondo la seguente tabella:

Criterio 1: impatto organizzativo

Quali sono i Soggetti coinvolti nel procedimento?

- solo uffici amministrativi/tecnici = 1
- uffici amministrativi, tecnici, e di controllo = 3
- Oltre a soggetti sopraindicati anche soggetti apicali e/o di indirizzo politico amministrativo = 5

Criterio 2: impatto economico

Se si verificasse il rischio inerente questo processo, vi sarebbero conseguenze economiche per la Società?

- No, le conseguenze sarebbero solo amministrative = 1
- Sì, ma le conseguenze sarebbero relative ed eventualmente limitate ai costi di difesa legale = 2
- Sì, ma con minimi impatti economici nei confronti della Società, oltre ai costi di difesa legale = 3
- Sì con discreti impatti economici nei confronti della Società, oltre ai costi di difesa legale = 4

- Sì con rilevanti impatti economici nei confronti della Società, oltre ai costi di difesa legale = 5

Criterio 3: impatto reputazionale/immagine

Se si verificasse il rischio inerente questo processo, di chi verrebbe coinvolto il buon nome e la reputazione?

- degli uffici coinvolti nel procedimento nel suo complesso = 2
- degli uffici coinvolti e del responsabile del procedimento o altri soggetti amministrativi apicali = 3
- degli uffici coinvolti e del Consiglio di Amministrazione, ma per la tipologia di processo l'impatto è relativo = 4
- degli uffici coinvolti e del Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico, con gravi conseguenze = 5

Criterio 4: impatto sull'operatività e l'organizzazione

Se si verificasse il rischio inerente questo processo, come ne risentirebbe l'operatività della Società?

- vi sarebbero conseguenze marginali e gli uffici continuerebbero a funzionare = 1
- vi sarebbero problematiche operative a livello di uffici amministrativi, superabili con una diversa organizzazione del lavoro = 2
- vi sarebbero problematiche operative anche a livello di organo politico amministrativo, superabili con una diversa organizzazione (nuove nomine, surroghe ecc.) = 4
- vi sarebbero gravi conseguenze (commissariamento, nuove elezioni ecc.) = 5

I risultati della valutazione degli impatti sono riportati in *Allegato 1 - Mappatura del rischio corruttivo*.

4.3 Valutazione del Rischio

Gli esiti della fase di Risk Assessment consentono di ottenere un valore medio per la probabilità e l'impatto, che risultano essere riconducibili alle scale seguenti:

Probabilità	Impatto
0 = impossibile;	0 = nessun impatto;
1 = improbabile;	1 = marginale;
2 = poco probabile;	2 = minore;
3 = probabile;	3 = sensibile;
4 = molto probabile;	4 = serio;
5 = certo.	5 = elevato

Grazie alla considerazione congiunta di Probabilità ed Impatto, relazionati tra loro con una moltiplicazione, è possibile formulare un giudizio sintetico (anch'esso soggettivo ma motivato) sull'entità del rischio che sarà così classificato.

ALTO	$P * I \geq 13$
MEDIO	$8 < P * I < 13$

BASSO	$P * I \leq 8$
INESISTENTE	$P * I = 0$

Grazie alla precedente valutazione è possibile definire le priorità di trattamento.

4.4 Trattamento del Rischio

Una volta effettuata la “valutazione del rischio”, la successiva fase di gestione del rischio si propone di intervenire sulla riduzione del rischio, attraverso l’individuazione e l’adozione di opportune contromisure.

Nell’ambito generale del Risk Management, le contromisure si possono distinguere in “*preventive*” quando incidono sulla possibilità per un evento pericoloso di produrre effetti negativi sul sistema oggetto di analisi ed in contromisure “*protettive*” se, una volta che l’evento negativo si sia concretizzato, ne riducono gli effetti. Queste ultime sono ulteriormente disarticolabili in misure “*correttive*” se finalizzate a ripristinare il sistema e “*di individuazione*” se il loro obiettivo è quello di evidenziare il concretizzarsi di un effetto negativo sul sistema per, poi, intervenire.

La gestione del rischio prevede che possano essere adottate quattro modalità:

- *evitare il rischio*: si sostanzia nel non porre in essere quella attività che origina il rischio. Nel caso di specie si tratterebbe di non svolgere il servizio pubblico che AMBIENTE SERVIZI S.p.a. svolge.
- *accettare del rischio*: si concretizza nell’accettazione del livello di rischio valutato nei paragrafi precedenti senza adottare alcuna contromisura, cosa che, nel caso di specie, non è concepibile dato che è la Legge a prescrivere l’adozione di contromisure.
- *trattare il rischio*: consiste nell’individuazione e nell’adozione di contromisure capaci di costituire un valido elemento per la riduzione della probabilità del verificarsi di un evento a matrice corruttiva (come, ad esempio, l’individuazione accorgimenti e di procedure formalizzate per l’effettuazione di una gara) o per la riduzione degli effetti (ad esempio, una corretta gestione del whistleblowing).
- *trasferire il rischio*: consiste nel far svolgere ad un soggetto giuridicamente diverso una funzione (ad esempio, attraverso l’outsourcing) o nel ricorrere a coperture assicurative.

4.5 Individuazione delle Contromisure

Fatta questa premessa metodologica, in base all’analisi effettuata nei paragrafi precedenti, si sono individuate azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere da AMBIENTE SERVIZI S.p.a.. Sono state individuate sia *misure generali* che intervengono in maniera trasversale e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione ma anche *misure specifiche* agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio.

L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal RPCT, il quale valuta anche la programmazione triennale dell’applicazione delle suddette misure ai procedimenti individuati.

L’individuazione delle contromisure previste nel presente PTPCT tiene conto di:

- presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione.

Al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, prima dell'identificazione di nuove misure, è stata condotta un'analisi sulle misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti, rispetto ai quali è stato valutato il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti. Rilevata la capacità di contrastare i fenomeni a matrice corruttiva, si è solo ritenuto di suggerire un maggior grado di formalità.

- capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio.

L'identificazione di misure di prevenzione deve essere considerata come una conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso e, conseguentemente, va privilegiato un approccio preventivo rispetto a quello ex post di identificazione e contenimento. Come già indicato, i controlli in essere sono stato on grado di contrastare fenomeni corruttivi.

- sostenibilità economica e organizzativa delle misure.

L'identificazione delle misure di prevenzione è stata analizzata alla luce della capacità di attuazione da parte di AMBIENTE SERVIZI, sia sotto il profilo economico che organizzativo: non vanno dimenticate, infatti, le ridotte dimensioni della struttura.

- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

L'identificazione delle misure di prevenzione sono risultate "su misura" per l'organizzazione.

- gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.

Nel definire le priorità nell'implementazione si è tenuto conto del livello di rischio e delle caratteristiche della società.

Viste le schede di monitoraggio relative al precedente triennio, **che si allegano**, la Società ha ritenuto di poter mantenere, in quanto di provata efficacia, le misure già in essere e quelle da ultimo approntate nell'ultima versione del MOG, di cui il presente Piano è allegato e parte integrante.

- sezione II -

PARTE SPECIALE

5. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO

5.1 I principali attori nella strategia di prevenzione della corruzione

Il ruolo principe nella strategia di prevenzione della corruzione è quello del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT): l'ANAC stessa, infatti, chiarisce come la prevenzione nasca dall'azione congiunta e coordinata dei due ambiti (Corruzione e Trasparenza) introdotti dalla L. 190/12 il cui presidio è deputato ad una figura che si deve interfacciare con l'organo amministrativo, con gli altri organi sociali e, più in generale, con tutti i collaboratori interni o delle strutture coinvolte nell'attività della Società.

5.2 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)

A seguito delle innovazioni legislative introdotte con il D.Lgs. 97/16 in relazione al ruolo e alle responsabilità del RPCT, novellando l'art. 1 comma 7 della L. 190/12 che prevede la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per tutti gli enti destinatari della norma.

La nuova disciplina prevede, infatti:

- l'unificazione in capo ad un solo soggetto dell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- l'attribuzione al RPCT del compito di definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Il RPCT svolge i seguenti compiti:

- elabora il piano per la prevenzione della corruzione e lo propone al Consiglio di Amministrazione della Società per l'approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe;
- predispone altresì gli interventi di aggiornamento del suddetto piano, qualora ne ravvisi la necessità;
- verifica l'efficace diffusione e attuazione del Piano, curando in particolare che sia rispettata la normativa vigente in ambito di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, contestando all'interessato, laddove ne abbia avuto notizia, l'esistenza o l'insorgenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, nonché segnalando la possibile violazione della normativa in materia agli organi competenti;
- individua e seleziona il personale che opera nei settori maggiormente esposti al rischio corruttivo, da inserire nei programmi di formazione;
- individua altresì le procedure più idonee alla formazione dei dipendenti così individuati;
- segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi previsti al CdA ed ODV, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare, informando, se ritenuto necessario, l'ANAC
- redige, entro il 15 gennaio di ogni anno, una relazione-rendiconto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente;
- presenta la suddetta relazione-rendiconto annuale al Consiglio di Amministrazione;

- provvede alla pubblicazione nell'apposita sezione dell'area del sito della Società dedicata alla "Amministrazione Trasparente" la suddetta relazione annuale.

Affinché il RPCT possa svolgere i sopra elencati compiti al meglio, egli/ella è dotato/a dei seguenti poteri:

- verificare e chiedere delucidazioni in forma orale e/o scritta, nonché acquisire documentazioni da tutti i dipendenti in merito a comportamenti potenzialmente esposti al rischio di illegalità;
- effettuare ispezioni e verifiche, all'interno di tutti gli uffici e settori della Società al solo fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità di attività in corso o già concluse.
- partecipare alle riunioni del CdA nelle quali siano previsti temi correlati all'anticorruzione ed, in particolare, quando il Consiglio sia chiamato a deliberare sull'adozione del PTPCT e relativi aggiornamenti;
- si interfaccia con il CdA., l'ODV, il Collegio Sindacale e ciascun Referente aziendale, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti.

Le funzioni e i poteri attribuiti al RPCT non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità sia in *eligendo* che in *vigilando*.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate nell'esercizio dell'attività cui il RPCT è tenuto.

I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico da parte del RPCT, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

Laddove il RPCT individui un rischio, ancorché solo astratto, di concretizzazione di fattispecie corruttive, propone al Consiglio di Amministrazione misure idonee a prevenire la realizzazione delle stesse, anche, se necessario, attraverso modifiche del Piano atte a migliorarlo o implementarlo. Il nominativo del RPCT è pubblicato, con adeguata evidenza, all'interno dell'apposita sezione dell'area del sito della Società dedicata alla "Amministrazione Trasparente".

5.2.1 Flusso informativo verso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il costante flusso di informazioni verso il RPCT è uno strumento necessario per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del PTPC e, a posteriori, per individuare le cause che hanno reso possibile il verificarsi di condotte non in linea con le disposizioni aziendali.

Pertanto, l'obbligo di dare informazione al RPCT è rivolto alle funzioni che gestiscono i processi esposti al rischio di corruzione e riguarda:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Piano, con particolare riferimento alle misure di prevenzione adottate;
- le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

- eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati di corruzione o, comunque, a comportamenti non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel PTPC e nel Codice Etico;
- segnalazioni scritte e in forma non anonima attraverso i canali dedicati. In tale caso il RPCT agisce in modo da garantire il segnalante contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

5.2.2 Relazioni con gli organi di controllo/vigilanza e le altre funzioni di controllo

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti. Più specificatamente, informa gli organi di controllo (ODV, Collegio Sindacale, ...), su richiesta o su iniziativa, circa eventuali problematiche ritenute significative, emerse nello svolgimento delle proprie attività.

In particolare, tutte le volte che il RPCT è oggetto di comunicazioni legate al Whistleblowing e/o, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, viene a conoscenza di fenomeni a matrice corruttiva, ovvero viene fatto oggetto di richieste di informazioni in relazione ai dati della società da parte di Autorità, portatori di interesse, o anche semplici cittadini, ne dà comunicazione – qualora ciò non possa compromettere eventuali accertamenti di responsabilità – agli altri organi di controllo entro 30 giorni dalla richiesta o entro 30 giorni dal momento in cui viene a conoscenza di fenomeni corruttivi nell'ambito della propria attività istituzionale.

Annualmente, l'RPCT incontra gli altri enti di controllo per una disamina delle rispettive attività e per la programmazione di attività congiunte.

Gli organi si incontrano in occasione dell'emergenza di problematiche.

5.2.3 Misure a tutela dell'operato del RPCT.

Il RPCT deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine la Società adotta le seguenti misure ritenute necessarie per garantire tali condizioni:

- il RPCT è nominato per un periodo almeno annuale e può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa;
- l'incarico è rinnovabile;
- l'incarico DEVE essere revocato, in via cautelativa, nel caso in cui nei confronti del RPCT siano stati avviati procedimenti penali per condotte di natura corruttiva.

5.2.4 Responsabilità del RPCT

In caso di inadempimento degli obblighi connessi al ruolo di RPCT, si applicano le previsioni di Legge, quelle eventualmente ricollegabili alla responsabilità disciplinare di cui al CCNL e al Sistema disciplinare.

5.3 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti responsabilità:

- designare il RPCT della prevenzione della corruzione;
- adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e per la trasparenza.;
- adottare il PTPC e gli aggiornamenti;

5.4 Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01

In attuazione del principio di coordinamento ed integrazione tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al D.Lgs. 231/01 e quelli per la prevenzione dei rischi di corruzione di cui alla Legge 190/2012, sono semplificati i flussi informativi tra i sopra indicati organismi.

È opportuno che almeno con periodicità annuale o in occasione di problematiche (segnalazioni, ispezioni, ...) i due organi (RPCT e ODV) si incontrino.

5.5 Dipendenti

I dipendenti di sono tenuti a:

- segnalare le situazioni di illecito al RPCT e/o al DAO e/o al superiore gerarchico, fermo restando l'obbligo di denuncia, ricorrendone i presupposti, all'Autorità Giudiziaria o alle Forze di Polizia. Al dipendente che denuncia alle Autorità sopra citate, alla Corte dei Conti o segnala, alla propria scala gerarchica, condotte che presume illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, si applicano le indicazioni del presente Piano e le forme di tutela di cui all'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- segnalare casi di personale conflitto di interessi;
- osservare le misure contenute nel presente Piano.

Ai sensi dell'art. 1, commi 14 e 44, della Legge 190/12, l'eventuale violazione da parte di dipendenti delle misure previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare, fermo restando le ipotesi in cui la violazione dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.

5.6 Collaboratori a qualsiasi titolo di AMBIENTE SERVIZI S.p.a.

Tutti i collaboratori che a vario titolo svolgono la loro attività con AMBIENTE SERVIZI S.p.a. sono tenuti a:

- segnalare eventuali situazioni di illecito;
- rispettare i contenuti e le misure previste nel presente Piano.

6. MISURE GENERALI

6.1 Codice Etico

A fronte dell'impossibilità pratica di identificare e mappare tutti i processi in relazione a tutte le possibili variazioni anche solo astrattamente possibili e, e dell'insostenibilità concreta del costo organizzativo ed economico dell'introduzione di controlli ed interventi di più soggetti, la Società ha valutato come necessario individuare "principi" e "valori" che ispirino l'azione di ogni destinatario, opportunamente contenuti in un documento specifico, il Codice Etico, e al cui rispetto tutti i Soggetti siano tenuti.

Il Codice Etico afferma principi comportamentali idonei anche a prevenire sia condotte illecite di cui al D.Lgs. 231/01 sia comportamenti oggetto di considerazione da parte della Legge 190/12.

Per quanto attiene i principi comportamentali di specifico e preminente interesse del presente Piano, si rinvia alle norme di dettaglio riportate nel Codice Etico della Società, già disponibile sul sito istituzionale dell'Azienda e parte integrante del MOG.

6.2 Misure di Segnalazione e Protezione (Whistleblowing)

L'art. 1 comma 51 della Legge 190/12 ha introdotto nell'ordinamento giuridico, nell'ambito del D.Lgs. 165/01, l'art. 54-bis "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", una particolare misura finalizzata a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle pubbliche amministrazioni (misura nota nei paesi anglosassoni come "*whistleblowing*").

La citata norma prevede la tutela del destinatario (c.d. *whistleblower*) che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, dell'interesse pubblico.

Lo strumento è stato progressivamente esteso agli enti di diritto privato in controllo pubblico, con provvedimenti ANAC, per essere successivamente riformato e ampliato con legge 30 novembre 2017, n. 179, la quale non ha semplicemente modificato l'art. 54-bis cit., ma è intervenuta sul testo del D.Lgs. n. 231/2001, disponendo che i modelli organizzativi prevedano "uno o più canali che consentano ... di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte".

Ultima tappa, allo stato, dell'evoluzione normativa caratterizzante il *whistleblowing* è rappresentata dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha operato una generalizzazione delle condotte segnalabili, le quali ora potranno anche riguardare violazioni non riconducibili al modello organizzativo, con alcune eccezioni (es. rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate).

La società ha approntato un sistema di gestione delle segnalazioni in apposita sezione del Modello organizzativo, dando attuazione alla normativa vigente, con pubblicazione sul sito nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

6.3 Misure di disciplina del conflitto di interessi

La disciplina del conflitto di interessi è prevista nel vigente Codice Etico della Società.

In ossequio a quanto prescritto dall'art. 2391 Codice Civile, l'Amministratore che abbia un interesse in una determinata operazione della Società deve darne prontamente notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Nello svolgimento dell'attività professionale, i dipendenti e collaboratori sono tenuti, all'insorgere in una determinata operazione a dare tempestiva comunicazione al superiore gerarchico di un interesse per conto proprio o di terzi, attuale o potenziale, astenendosi nel frattempo dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione comunicata.

Tali soggetti sono altresì tenuti ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

6.4 Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli amministratori e per i dirigenti

La materia della incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal D.Lgs. 39/13.

In particolare, per quanto riguarda la Società, le cause di inconferibilità delle cariche di amministratore con deleghe gestionali dirette (art. 1, co. 2, lett. 1, D.lgs. 39 /2013) e quelle ostative al conferimento di incarichi dirigenziali sono stabilite dall'articolo 3 (condanna per reati contro la pubblica amministrazione), dall'articolo 6 (inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale) e dall'articolo 7 (inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale).

A tal proposito, si ricorda che con sentenza n. 98 del 5 marzo 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii. nella parte in cui non consentono di conferire l'incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell'anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale).

Inoltre, la Società verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti di titolari di incarichi di amministratore e di incarichi dirigenziali.

In proposito, richiamate le norme di cui alla L. 7/8/2015, n. 124, e relativi decreti attuativi, rilevano l'articolo 9 (incompatibilità con lo svolgimento di attività professionali finanziate, regolate o comunque retribuite dall'amministrazione che conferisce l'incarico), l'articolo 11 (incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali), l'articolo 12 (incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali) e l'articolo 13 (incompatibilità tra incarichi

di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali).

Sul punto, è stato precisato dall'ANAC che “gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell'attività”.

Da ultimo, il d.lgs. n. 201/2022 avente ad oggetto il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, tenendo conto del principio della distinzione, a livello locale, tra funzioni di regolazione, indirizzo e controllo e quelle di gestione dei Servizi Pubblici Locali a rete, ha introdotto delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità specifiche, stabilendo peraltro un obbligo dichiarativo sulla scorta di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

Rilevano, a tal proposito l'art. 6, co. 2 e 3, nonché co. 4, 5 e 6.

Rispetto alle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 201/2022, anche alla luce degli importanti chiarimenti del Consiglio di Stato e stante l'autonomia funzionale della disciplina sui Servizi Pubblici Locali rispetto alle finalità sottese al d.lgs. n. 39/2013, nonché in virtù del rinvio operato dal menzionato art. 6, co. 6, all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, ad avviso di ANAC sussistono, oltre all'obbligo dichiarativo in capo al soggetto che riceve l'incarico, anche

- il potere di controllo del RPCT ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013;
- il potere di vigilanza e sanzionatorio in capo all'ANAC ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 39/2013.

L'ANAC ha emesso apposite Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del RPCT con Deliberazione n° 833 del 3 agosto 2016.

L'obiettivo è prevenire situazioni ritenute potenzialmente portatrici di conflitto d'interessi; tali Linee guida prevedono:

- la vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste nel D.lgs. 39/13 da parte del RPCT (vigilanza interna) e dell'ANAC (vigilanza esterna);
- qualora il RPCT venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme è tenuto a contestare la situazione di inconferibilità o di incompatibilità e di segnalare la violazione all'ANAC.

Al riguardo, la Società adotta le seguenti misure organizzative:

- a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi sono inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- b) i soggetti interessati rendono la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
- c) sono accettate solo le dichiarazioni alla quale vengono allegate l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si intende nominare;
- d) sono assicurate verifiche, preliminari al conferimento dell'incarico, della sussistenza di cause di inconferibilità o decadenza, avendo comunque cura di effettuare non solo la vigilanza d'ufficio, ma anche quella su eventuale segnalazione da parte di soggetti interni ed esterni;
- e) aggiornamento annuale delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità.

6.5 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

AMBIENTE SERVIZI S.p.a., al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, inserisce nelle varie forme di selezione del personale la suddetta causa ostativa allo svolgimento di attività lavorativa e i soggetti interessati sono tenuti a rendere la dichiarazione di insussistenza di tale causa all'atto in fase di instaurazione del rapporto.

Sono effettuate verifiche sia da parte dell'ufficio competente già in fase di selezione del personale, sia in seguito ad eventuale segnalazione.

7. MISURE ULTERIORI

7.1 Formazione

La Società assicura che ogni dipendente, anche a tempo determinato e a distacco sia adeguatamente formato e informato in materia della prevenzione della corruzione, trasparenza, pubblicità, legalità e integrità.

Ai fini dell'attuazione del presente Piano, i dipendenti saranno progressivamente coinvolti, a partire dai funzionari apicali, in specifiche iniziative dedicate alla formazione del personale.

Il RPCT garantisce che il livello di formazione sia adeguato e consono anche in relazione alle attività e ai compiti svolti da ogni dipendente.

7.2 Rotazione del personale

Il numero di dipendenti impiegati dalla Società non è compatibile, in ragione della sua esiguità, con l'adozione di misure di rotazione del personale.

Stante l'impossibilità oggettiva di porre in essere misure di rotazione del personale, la Società ha individuato un'efficace misura alternativa nella chiara distinzione delle competenze, così come definita nei protocolli operativi allegati al proprio Modello di organizzazione e gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, di cui il presente documento costituisce parte integrante, i quali attribuiscono, nell'ambito delle diverse procedure, a soggetti diversi i compiti di:

- svolgere istruttorie e accertamenti;
- adottare decisioni;
- attuare le decisioni prese;
- effettuare verifiche.

- sezione III -

TRASPARENZA

8. SEZIONE TRASPARENZA

La società, nell'ottica della Trasparenza e dell'Integrità, pubblica sul proprio sito le principali notizie relative all'attività della Società, oltre ad adempiere agli obblighi di pubblicazione degli atti amministrativi previsti dalle norme sulla trasparenza dei dati del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, ss.mm.ii., nonché di cui all'Allegato 1 della delibera ANAC 1310/2016, nonché dell'allegato 9 al PNA 2022 in materia di contratti pubblici.

La sezione è risultata adeguata anche alla luce delle specifiche indicazioni di cui al PNA 2026-2028: invero, non è stata riscontrata nessuna criticità tra quelle segnalate da ANAC nella sezione di parte speciale dedicata alla Trasparenza.

Lo strumento fondamentale per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione complessiva della trasparenza è il Programma triennale per la trasparenza e l'Integrità, divenuto obbligo di legge, nonché documento essenziale per la programmazione delle attività legate alla prevenzione della corruzione e allo sviluppo della cultura della legalità, unitamente al Piano per la prevenzione della corruzione, che è parte integrante del Modello organizzativo adottato da AMBIENTE SERVIZI s.p.a..

La disciplina definita nel PNA 2016, prevede la soppressione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza come parte integrante del presente Piano. La "trasparenza", infatti, deve essere considerata come uno strumento imprescindibile per prevenire la corruzione e garantire l'efficienza/efficacia dell'azione amministrativa e, pertanto, è stata ricercata una forte azione sinergica fra i due ambiti.

In particolare, l'Organo Amministrativo, nel formulare gli indirizzi per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, deve procedere ad identificare il servizio svolto dalla Società quale "*attività di pubblico interesse regolata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*", ai fini del D.Lgs. n. 33/13.

Sul sito della Società sono pubblicati i dati richiesti dalla normativa, ponendo gli stessi a disposizione di tutti i possibili interessati: ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 33/13, infatti, sul sito è stata istituita apposita sezione, denominata "*Amministrazione Trasparente*", nella quale sono pubblicati tutti i dati e le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività e le modalità per la realizzazione delle finalità del Piano ai fini della trasparenza, di cui al D.lgs. 33/2013, alla Legge 190/12 e al Piano Nazionale Anticorruzione, cui si rimanda.

L'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso temperata con l'interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza oggetto anche delle disposizioni del Regolamento EU 2016/679 noto anche come GDPR. Nel disporre la pubblicazione di dati, quindi, sono adottate tutte le cautele necessarie per evitare un'indebita diffusione di dati personali ed un trattamento illegittimo, situazioni che si possono evitare anche ricorrendo al Data Protection Officer che la Società ha provveduto a nominare.

Relativamente all'applicazione del D.Lgs. n. 39/13, recante disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità, si fa presente che, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" nelle sezioni "*Organizzazione*", "*Personale*" e "*Disposizioni D.Lgs. 19/2013*", sono pubblicate le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità, presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/13.

Oltre al controllo da parte del RPCT, il CdA ha individuato il soggetto che cura l'attestazione dell'assolvimento, da parte di AMBIENTE SERVIZI s.p.a., degli obblighi di pubblicazione, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web, dei dati previsti dalla normativa vigente in materia.

La Società, inoltre, garantisce l'accesso civico, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/13, ss.mm.ii..

In particolare, riconosce che chiunque:

- ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/13;
- ha il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti da AMBIENTE SERVIZI S.p.a., ulteriori rispetto a quelli di obbligatoria pubblicazione, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/13.

Mediante tale strumento "chiunque" può vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, ma anche sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte di AMBIENTE SERVIZI S.p.a..

Questa forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia con i cittadini ed a promuovere il principio di legalità in attuazione dei principi di "*amministrazione aperta*", nonché di prevenzione della corruzione, soprattutto nelle aree più sensibili a tale rischio, come individuate dalla Legge 190/12 nonché dal presente PTPCT.

Le modalità per l'accesso civico sono pubblicate sul sito di AMBIENTE SERVIZI S.p.a. nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Responsabile dell'accesso civico è PRE, o la persona da questi delegata.

In particolare, si precisa che la richiesta di accesso civico è gratuita e, una volta presentata al Responsabile dell'accesso civico, non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

A seguito di tale richiesta, la Società procede entro 30 giorni alla pubblicazione del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, indicando al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

AMBIENTE SERVIZI S.P.A., per il tramite del Responsabile della trasparenza e dei referenti, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

L'aggiornamento dei dati verrà effettuato secondo il principio di tempestività, gli obblighi di Legge e, laddove non previsto, con cadenza mensile.

8.1 Vigilanza e monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione

L'attività di vigilanza e monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, nonché sul puntuale riscontro delle istanze di accesso civico è demandata al RPCT, il quale:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- compie attività di monitoraggio, ricevendo, da parte di qualsiasi soggetto, segnalazioni e esposti su eventuali inadempimenti o inesatti adempimenti degli obblighi di pubblicazione, nonché provvede alla verifica di tali segnalazioni;
- provvede all'individuazione dei dipendenti che dovranno essere inseriti nei programmi di formazione e individua altresì le procedure più idonee alla formazione dei suddetti dipendenti; redige la relazione-rendiconto annuale sull'attività svolta;
- presenta la suddetta relazione-rendiconto annuale al Consiglio di Amministrazione;
- provvede alla pubblicazione sul sito di Ambiente Servizi della relazione-rendiconto annuale, approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, tutti gli organi Aziendali, i Dipendenti e/o i Collaboratori a qualunque titolo sono tenuti a cooperare con questo e a non ostacolare la sua attività in alcun modo, nonché ad adoperarsi per attuare le iniziative suggerite come necessarie dal RPCT al fine di adempiere in maniera perfetta agli obblighi di pubblicazione cui è sottoposta la Società.

- sezione IV -

ATTUAZIONE E COORDINAMENTO

9. ATTUAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO

9.1 Programmazione delle Contromisure

Le misure individuate risultano attualmente implementate ed il loro monitoraggio viene seguito dal RPCT.

9.2 Monitoraggio e Riesame

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:

- monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio, ovvero di verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle contromisure ma anche dei nuovi obiettivi di contrasto in base all'evoluzione del rischio.

Nel caso di specie, le dimensioni della struttura ed il volume di attività limitate, consentono di avere un controllo molto pervasivo.

Anche il numero di nuove assunzioni è limitato: il contesto è, quindi, estremamente stabile e controllato. con periodicità annuale, il CDA rielabora linee di indirizzo e l'attività svolta.

RPCT, nell'attività di monitoraggio, si avvale con preferenza degli strumenti e delle procedure digitalizzate, ove disponibili.

9.3 Risultati del monitoraggio relativo all'anno precedente.

I risultati del monitoraggio relativo all'anno precedente sono inclusi nella relazione del RPCT pubblicata sul sito della Società.

Ad ogni modo, non vi sono state segnalazioni nel triennio precedente all'adozione per presente piano, segno tangibile della validità delle misure adottate.

9.4 L'approvazione del Piano

Il Piano deve essere approvato dal CDA entro il 31 gennaio, prendendo a riferimento il triennio successivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha formulato – in ossequio alle indicazioni espresse, al riguardo, dall'ANAC – gli indirizzi per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, che sono alla base dello sviluppo del presente Piano.

Il RPCT condivide con l'organo amministrativo i criteri per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione, in particolare: gli adempimenti previsti nella delibera n. 831 del 03 agosto 2016 (*“Aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione”*) e del D.lgs. 97/2016 (*“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*).

La presente revisione del PTPCT, che copre il periodo 2026 – 2028, entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Società.

L'attività di aggiornamento del PTPCT, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Piano, valutate rispetto alla funzione di strumento per la prevenzione della corruzione ed è riservata, per espressa previsione legislativa, al Consiglio di Amministrazione.

9.5 La pubblicazione del Piano

Il PTPC, dopo l'approvazione secondo le modalità di cui al punto precedente, è pubblicato nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito della Società ai fini della piena attuazione delle misure di prevenzione, che richiedono il concorso di tutti i soggetti interessati.

Per quanto sopra esposto, è fondamentale l'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dalla Legge 190/12 e dal Piano adottato nelle sue diverse componenti, affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono, costituiscano parte integrante della cultura e dell'agire di ciascun dipendente e collaboratore.

Il piano è gestito dalle competenti strutture aziendali, in coordinamento con il RPCT. In particolare, per ciò che concerne la comunicazione si prevede:

- la diffusione del PTPC sul portale della Società nella specifica area dedicata;
- l'adozione di idonei strumenti di comunicazione per aggiornare i destinatari circa le eventuali modifiche al Piano ed alle relative misure e procedure.